Sommario

DECRETO RILANCIO SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITA' 2

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VERSAMENTO DELL'IRAP (ARTICOLO 24) 2
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (ARTICOLO 25) 2
RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI (ARTICOLO 26) 3
CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA (ART. 28) 5
RAFFORZAMENTO DELL'ECOSISTEMA DELLE START-UP INNOVATIVE (ARTICOLO 38) 6
PROROGA DEL TERMINE DI CONSEGNA DEI BENI STRUMENTALI NUOVI AI FINI DELLA MAGGIORAZIONE DELL'AMMORTAMENTO (ARTICOLO 50) 7
REDDITO DI EMERGENZA (ARTICOLO 82) 7
NUOVE INDENNITÀ PER I LAVORATORI AUTONOMI DANNEGGIATI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (ARTICOLO 84) 8
INDENNITÀ PER I LAVORATORI DOMESTICI (ARTICOLO 85) 10
DIVIETO DI CUMULO TRA INDENNITÀ (ARTICOLO 86) 10
INCENTIVI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SISMABONUS, FOTOVOLTAICO E COLONNINE RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI (ARTICOLO 119) 10
CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (ARTICOLO 120) E CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (ARTICOLO 125) 13
TRASFORMAZIONE DELLE DETRAZIONI FISCALI IN SCONTO SUL CORRISPETTIVO DOVUTO IN CREDITO D'IMPOSTA CEDIBILE (ARTICOLO 121) 14
CESSIONE CREDITI D'IMPOSTA RICONOSCIUTI DA PROVVEDIMENTI EMANATI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DA COVID-19 (ARTICOLO 122) 17
PROROGA DEI TERMINI DI RIPRESA DELLA RISCOSSIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI (ARTICOLI 126 E 127) 17
MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI (ARTICOLO 140) 21
RIMESSIONE IN TERMINI E SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO DEGLI IMPORTI RICHIESTI A SEGUITO DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO E FORMALE DELLE DICHIARAZIONI (ARTICOLO 144) 21
SOSPENSIONE DELLA COMPENSAZIONE TRA CREDITO D'IMPOSTA E DEBITO ISCRITTO A RUOLO (ARTICOLO 145) 21
INCREMENTO DEL LIMITE ANNUO DEI CREDITI COMPENSABILI TRAMITE MODELLO F24 (ARTICOLO 147) 21
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI ATTI DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE, CONCILIAZIONE, RETTIFICA E LIQUIDAZIONE E DI RECUPERO DEI CREDITI D'IMPOSTA (ARTICOLO 149) 22
TAX CREDIT VACANZE (ARTICOLO 176) 22
CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI (ARTICOLO 186) 22
REGIME DI FORFETTIZZAZIONE DELLE RESE DEI GIORNALI (ARTICOLO 187) 23

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

DECRETO RILANCIO SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITA'

Con il Decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020 n.34) il Governo ha emanato una serie di provvedimenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Di seguito una sintesi delle principali novità di natura fiscale.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VERSAMENTO DELL'IRAP (ARTICOLO 24)

I contribuenti, con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di Euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto in esame (19.05.2020), **sono esclusi dall'obbligo di versamento:**

- **del saldo IRAP** relativo al periodo di imposta in corso al 31.12.2019;
- **della prima rata dell'acconto IRAP** relativo al periodo di imposta successivo (2020).

Rimane fermo il versamento dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 che avrebbe dovuto essere già versato alle scadenze consuete.

Sono esclusi dal beneficio, indipendentemente dal volume dei ricavi:

- gli intermediari finanziari e le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria;
- le imprese di assicurazione;
- le Amministrazioni Pubbliche.

L'importo del primo acconto 2020 non corrisposto **è** comunque **escluso dal calcolo dell'imposta dovuta a saldo per il 2020, pertanto non sarà da versare.**

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (ARTICOLO 25)

Viene **riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti IVA**, titolari di:

- **reddito agrario;**
- **reddito d'impresa;**
- **reddito di lavoro autonomo,**

a condizione che:

- abbiano avuto **ricavi o compensi non superiori a Euro 5.000.000** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- **l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2019** (per la determinazione corretta degli importi si fa riferimento alle operazioni effettuate). **Per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1.1.2019 il contributo spetta anche senza la predetta condizione.**

Il contributo NON SPETTA:

- ai soggetti la cui attività è cessata alla data del 31.3.2020;
- agli enti pubblici di cui all'art. 74 del Tuir ossia gli organi e le amministrazioni dello Stato;
- ai soggetti di cui all'art. 162-bis del Tuir, ossia intermediari finanziari e società di partecipazione;

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

- ai soggetti, di seguito indicati, che hanno diritto alla percezione di una indennità stabilita dal Dl 18/2020: i) **liberi professionisti con partita Iva attiva al 23.2.2020 iscritti alla gestione separata Inps** (art. 27 del DL 18/2020); ii) **lavoratori iscritti al fondo pensioni;** iii) **lavoratori dello spettacolo**, che non siano lavoratori dipendenti alla data del 17.3.2020 (art. 38 del DL 18/2020); **soggetti che hanno diritto alla indennità di cui al "Fondo per il reddito di ultima istanza"** (art. 44 del DL 18/2020), vale a dire professionisti iscritti ai rispettivi Albi.

L'ammontare del contributo è calcolato sulla differenza fra fatturato e corrispettivi di aprile 2020 e fatturato e corrispettivi di aprile 2019, ed è scaglionato nel seguente modo, a seconda dei ricavi o compensi nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto:

- **20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a Euro 400.000;**
- **15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a Euro 400.000 e inferiori a Euro 1.000.000;**
- **10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a Euro 1.000.000 e inferiori a Euro 5.000.000.**

Il contributo:

- **è riconosciuto per un ammontare non inferiore a Euro 1.000 per le persone fisiche e a Euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche**;
- non concorre alla base imponibile Irpef/Ires e Irap;

Al fine di ottenere tale contributo, i soggetti interessati devono presentare, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle Entrate. Tale istanza potrà essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario abilitato. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo verranno definiti con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. È già stato precisato che il contributo dovrà essere accreditato su conto corrente intestato al soggetto beneficiario.

RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI (ARTICOLO 26)

La norma è volta a supportare il rafforzamento patrimoniale delle società di capitali di medie dimensioni che **non** operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo.

1) **Si istituisce un credito d'imposta in favore degli investitori, persone fisiche e giuridiche, che abbiano effettuato aumenti di capitale. Il beneficio è pari al 20% del conferimento calcolato sulla misura massima di 2.000.000 di Euro**. È necessario che la partecipazione risultante dal conferimento sia mantenuta fino al 31 dicembre 2023.
2) Lo stesso art. 26 istituisce, in favore delle imprese, altresì un **credito d'imposta pari al 50% delle perdite d'esercizio riferite all'anno 2020 eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle stesse perdite; fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale**. È prevista, tuttavia, la decadenza, dal beneficio in caso di distribuzione di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società (con conseguente obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi).

Per **entrambe le menzionate agevolazioni** è necessario che la società soddisfi una serie di **condizioni**, ossia:

- **ricavi relativi al periodo d'imposta 2019, superiori a cinque milioni di Euro**; nel caso in cui la società appartenga a un gruppo si fa riferimento ai valori dei ricavi su base consolidata al più elevato grado di consolidamento, senza tenere conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

- **aver subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel secondo bimestre 2020, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33%;** nel caso in cui la società appartenga a un gruppo si fa riferimento ai valori dei ricavi su base consolidata al più elevato grado di consolidamento, senza tenere conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo
- **aver deliberato ed eseguito, dopo il 19 maggio 2020 ed entro il 31 dicembre 2020, un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato**. Per l'accesso alla misura prevista dal comma 12 (Fondo Patrimonio PMI), di cui si tratterà di seguito, l'aumento di capitale non deve essere inferiore a 250.000 Euro.

Inoltre, ai fini dell'accesso al **secondo dei due crediti d'imposta (credito d'imposta pari al 50% delle perdite d'esercizio)**, è necessario che la società soddisfi **ulteriori condizioni**:

a) alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà;
b) si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
c) si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
d) non rientra tra le società che hanno ricevuto e non rimborsato aiuti di Stato illegali o incompatibili;
e) non si trova nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
f) nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia fiscale.

Utilizzo del credito di imposta

Il **primo dei due benefici** (credito del 20%) è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui avviene l'aumento di capitale e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo. Ammesso anche l'utilizzo in compensazione in F24, a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'aumento di capitale medesimo. Non ha rilevanza fiscale, poiché per espressa previsione normativa non concorre alla formazione del reddito imponibile né del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto per la deducibilità degli interessi passivi (art 61 del TUIR) e per la deducibilità dei componenti negativi (art. 109, comma 5 del TUIR).

Il **secondo credito** (ossia quello del 50%), invece, è utilizzabile solo in compensazione in F24 dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, ed anche per esso è disposta l'irrilevanza fiscale.

Lo stesso articolo prevede l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2020, di un "Fondo Patrimonio PMI", la cui Gestione è affidata a Invitalia, finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione da parte di aziende, con le caratteristiche di cui sopra e con un fatturato compreso tra i 10 e 50 milioni e con un numero di occupati inferiore a 250 persone.

Caratteristiche delle emissioni:

- L'importo massimo è pari al minore tra:
  - 3 volte l'ammontare dell'aumento di capitale;

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

- il 12,5% dei ricavi 2019;

- le emissioni possono superare il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, in deroga all'articolo 2412 del codice civile;
- il rimborso avviene decorsi 6 anni dalla sottoscrizione, ma la società emittente può rimborsare anticipatamente dopo 3 anni;
- gli interessi maturano annualmente e sono corrisposti in un'unica soluzione alla data del rimborso;
- i titoli sono subordinati, ossia in caso di fallimento o procedura concorsuale i crediti del Fondo Patrimonio PMI sono soddisfatti dopo i crediti chirografari.

Obblighi per le società emittenti

- Non deliberare o effettuare, dalla data di presentazione della domanda e fino al rimborso integrale degli Strumenti finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e rimborsi di finanziamenti dei soci:
- il finanziamento deve sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impegnati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali in Italia;
- fornire a Invitalia un rendiconto periodico.

Le emissioni vanno sommate agli eventuali finanziamenti garantiti da garanzia pubblica, come quelli previsti nel DL Liquidità e da altri agevolazioni concesse ai sensi dei paragrafi 3.2 e 3.3 del Temporary Framework della Commissione Europea e i cui limiti massimi per azienda sono il maggiore tra:

a) doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa, ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile;
b) 25% del fatturato del 2019;
c) fabbisogno, da attestare con autocertificazione, per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi.

Con decreto del MEF, sentito il MISE, saranno definite ulteriori caratteristiche, condizioni e modalità del finanziamento e degli strumenti finanziari.

CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA (ART. 28)

Per i soggetti esercenti l'attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di Euro nel periodo d'imposta precedente, hanno la possibilità di ottenere un credito d'imposta pari al 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati alla svolgimento della propria attività quale industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Per le attività predette è concesso un credito d'imposta pari al 30 per cento dei relativi canoni qualora vi sia un contratto di servizi a prestazioni complesse o un contratto di affitto d'azienda, con almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività stessa.

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

Per quanto riguarda l'attività di strutture alberghiere e agrituristiche spetta il credito d'imposta indipendentemente dal volume dei ricavi registrati nel periodo d'imposta precedente.

Il credito d'imposta di cui sopra spetta altresì agli enti non commerciali, agli enti del terzo settore e gli enti religiosi, sempre in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

Il credito d'imposta è in riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio ed è commisurato all'importo effettivamente pagato nel periodo; per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, i mesi di riferimento sono aprile, maggio e giugno. Il credito d'imposta sarà utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento della spesa e si potrà utilizzare anche in compensazione. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della Legge 24/12/2007, n.244, di cui all'articolo 34 della Legge 23/12/2000, n.388; non è altresì cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 65 del decreto-legge 13/03//2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/04/2020, n.27, in relazione alle medesime spese sostenute.

Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito di imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese nel periodo di imposta precedente.

RAFFORZAMENTO DELL'ECOSISTEMA DELLE START-UP INNOVATIVE (ARTICOLO 38)

Sono state **previste una serie di misure per le start-up innovative**, tra cui si segnalano:

- il rifinanziamento del programma Smart & Start con ulteriori 100 milioni di Euro per il 2020;
- lo stanziamento di 10 milioni di Euro per contributi a fondo perduto finalizzati all'acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati per lo sviluppo di imprese innovative. Le predette agevolazioni saranno concesse alle condizioni e con le modalità e i termini definiti con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto in esame;
- l'incremento della dotazione del "Fondo di sostegno del venture capital", con risorse aggiuntive pari a 200 milioni di Euro per l'anno 2020, finalizzate a sostenere investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante l'erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità del rimborso dell'apporto effettuato. Il beneficio si applica anche alle PMI innovative e con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, saranno individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste;
- l'estensione ai contratti stipulati con start-up innovative del credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese;
- il termine di permanenza nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese è prorogato di 12 mesi. La proroga della permanenza nella Sezione Speciale non rileva ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente;
- una quota pari a 200 milioni di Euro riservata sul Fondo di Garanzia PMI. Il beneficio si applica anche alle PMI innovative;

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

- **l'incremento al 50% della detrazione IRPEF per le somme investite nel capitale sociale di una o più start-up innovative.** La detrazione si applica alle sole start-up innovative iscritte alla Sezione Speciale al momento dell'investimento ed è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18.12.2013 sugli aiuti "de minimis". L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo di imposta, l'importo di Euro 100.000 e deve esse mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto "Rilancio", saranno individuate le modalità di attuazione dell'agevolazione.

PROROGA DEL TERMINE DI CONSEGNA DEI BENI STRUMENTALI NUOVI AI FINI DELLA MAGGIORAZIONE DELL'AMMORTAMENTO (ARTICOLO 50)

In considerazione della situazione emergenziale covid-19, il termine del 30 giugno 2020 previsto dall'articolo 1 del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è PROROGATO AL 31 DICEMBRE 2020.

REDDITO DI EMERGENZA (ARTICOLO 82)

L'art. 82 introduce il **Reddito di Emergenza c.d. "REM"**, un sostegno al reddito straordinario per i nuclei familiari che versano in particolari condizioni di bisogno a causa dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19.

Il REM viene riconosciuto ai nuclei familiari che sono in possesso cumulativamente al momento della domanda, dei seguenti requisiti:

a. **residenza in Italia,** verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
b. **valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore all'ammontare mensile del beneficio spettante**;
c. **valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 inferiore a una soglia di Euro 10.000, accresciuta di Euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di Euro 20.000;** il predetto massimale è incrementato di 5.000 Euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
d. valore dell'ISEE **inferiore ad Euro 15.000**.

L'effettivo possesso di tali requisiti verrà verificato dall'INPS e dall'Agenzia delle Entrate e, in caso di esito negativo, il beneficio verrà immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito.

Non è possibile richiedere il reddito di emergenza qualora i componenti dei nuclei familiari percepiscano, o abbiano percepito, una delle **indennità introdotte dagli artt. 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del D.L. Cura Italia e dagli artt. 84 e 85 del Decreto Rilancio** ossia:

- l'indennità per professionisti e lavoratori con rapporto di co.co.co. iscritti alla Gestione Separata;

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

- l'indennità per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO;
- l'indennità per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
- l'indennità prevista per il settore agricolo;
- l'indennità prevista per i lavoratori dello spettacolo;
- l'indennità prevista per i lavoratori con l'istituzione del "Fondo per il reddito di ultima istanza";
- l'indennità per i lavoratori domestici.

Altre incompatibilità sono previste con riguardo ai nuclei nei quali i componenti, al momento della domanda,

- siano titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno di invalidità;
- siano titolari di un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione lorda superiore all'ammontare del REM,
- percepiscano il reddito di cittadinanza;
- siano detenuti o ricoverati in strutture di lunga degenza a totale carico dello Stato.

L'importo minimo complessivo del bonus è pari a Euro 800 (erogato in due quote da Euro 400) per un nucleo familiare composto da una persona e può arrivare fino a Euro 1.600 per le famiglie più numerose (erogato in due quote da Euro 800). L'importo massimo del beneficio viene portato ad Euro 1.680 (due quote mensili da Euro 840) per le famiglie con presenza di disabile grave o non autosufficiente.

Il Rem è riconosciuto ed **erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)** previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso. Le richieste di Rem possono essere presentate presso i centri di assistenza fiscale e i patronati.

NUOVE INDENNITÀ PER I LAVORATORI AUTONOMI DANNEGGIATI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (ARTICOLO 84)

1. **Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 27 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18** (lavoratori autonomi titolari di partita IVA "attiva" al 23.2.2020 o soggetti titolari di rapporti di co.co.co. "attivi" alla medesima data iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie), **la medesima indennità pari a 600 Euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.**
2. Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una **comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019**, **è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 Euro**. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. Per fruire di tale indennità il soggetto deve presentare all'Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma, tali requisiti saranno oggetto di verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate.
3. **Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata**, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto, **è riconosciuta un'indennità per il mese**

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

di maggio 2020 pari a 1000 Euro.

4. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 28 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18 (lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago), la medesima indennità pari a 600 Euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.
5. È riconosciuta un'indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 Euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
   a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
   b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
   c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
   d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad Euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

   Tali soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e titolari di pensione.
6. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all'art. 38 del decreto legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nelle legge 24 aprile 2020 n. 27, è erogata una indennità di 600 Euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020; la medesima indennità viene erogata per le predette mensilità anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 Euro. Non hanno diritto all'indennità di cui al i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
7. Le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 3.840,8 milioni di Euro per l'anno 2020.
8. Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto si decade dalla possibilità di richiedere l'indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto Decreto Cura Italia), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativa al mese di marzo 2020.

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

INDENNITÀ PER I LAVORATORI DOMESTICI (ARTICOLO 85)

Ai lavoratori domestici, a condizione che non siano conviventi con il datore di lavoro, che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un'indennità mensile pari a 500 Euro, per ciascun mese. L'indennità non è cumulabile con le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ovvero con una delle indennità disciplinate in attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge, ovvero con l'indennità di cui all'articolo 84 del presente decreto e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennità di cui al presente articolo non spetta ai titolari di pensione, a eccezione dell'assegno ordinario di invalidità, e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.

L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS in unica soluzione, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 460 milioni di Euro per l'anno 2020.

DIVIETO DI CUMULO TRA INDENNITÀ (ARTICOLO 86)

Le indennità di cui agli articoli 84, 85, 78 e 98 non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennità di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le suddette indennità sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

INCENTIVI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SISMABONUS, FOTOVOLTAICO E COLONNINE RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI (ARTICOLO 119)

L'art. 119 del Decreto Rilancio **aumenta al 110% la detrazione spettante per alcuni interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico,** nonché per una serie di interventi effettuati contestualmente a quelli espressamente individuati dalla norma, **da ripartire in 5 quote annuali.**

La detrazione maggiorata in misura del 110% è applicabile esclusivamente **alle spese sostenute nel periodo 1.7.2020 – 31.12.2021.**

Soggetti interessati

I soggetti che potranno godere della detrazione al 110% sono:

- **condomini**;
- **persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa / lavoro autonomo**, su unità immobiliari;

Qualora la persona fisica esegua interventi di riqualificazione energetica / riduzione del rischio sismico **su edifici unifamiliari** è possibile fruire della detrazione nella maggior misura del 110% **soltanto se l'edificio è adibito ad abitazione principale**

- **Istituti autonomi case popolari** (IACP) comunque denominati nonché dagli Enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione Europea in materia di "*in house providing*" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

- **cooperative di abitazione a proprietà indivisa** per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Interventi di riqualificazione energetica

La tipologia di interventi che potrà godere della nuova detrazione fa riferimento all'art. 14, D.L. 63/2013, a seconda della tipologia dell'intervento normalmente pari al **50% - 65% - 70% - 75% - 80% - 85%**, ora si applica **nella misura del 110%** per le spese **sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021**, con ripartizione **in 5 quote annuali** di pari importo, nei seguenti casi:

1. **interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali** che interessano l'involucro dell'edificio **con un'incidenza superiore al 25% della superficie** disperdente lorda dell'edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un **ammontare complessivo della spesa non superiore a Euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio**. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al DM 11.10.2017;
2. **interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti** con:
   - **impianti centralizzati** per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria **a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A** di prodotto prevista dal Regolamento UE 18.2.2013, n. 811 ovvero **a pompa di calore**, ivi inclusi gli impianti **ibridi o geotermici**, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 119 in esame, di seguito illustrati;
   - **impianti di microcogenerazione**.

   La detrazione è calcolata su un **ammontare complessivo della spesa non superiore a Euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità** immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
3. **interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione** invernale esistenti con:
   - **impianti** per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria **a pompa di calore**, inclusi gli impianti **ibridi o geotermici**, anche abbinati all'installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 119 in esame, di seguito illustrati;
   - **impianti di microcogenerazione**.

   La detrazione è calcolata su un **ammontare massimo di spesa non superiore a Euro 30.000** ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

È prevista la detrazione nella misura del 110% **anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica** di cui al citato art. 14, DL n. 63/2013, ne rispetto dei **limiti di spesa ordinariamente previsti** per ciascun intervento, **qualora gli stessi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra elencati**.

Ai fini dell'accesso alla detrazione nella maggior misura del 110%, gli interventi sopra elencati:

- devono **rispettare i requisiti minimi** fissati dai Decreti previsti dal comma 3-ter del citato art. 14 (ad oggi non ancora emanati);

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

- nel loro complesso **devono assicurare**, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 di seguito illustrati (impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo), il **miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell'edificio**, ovvero, se non possibile, il conseguimento della **classe energetica più alta**, da dimostrare mediante l'**attestato di prestazione energetica** (APE) di cui all'art. 6, D.Lgs. n. 192/2005, ante e post intervento, rilasciato da un **tecnico abilitato tramite dichiarazione asseverata**.

Tipologia intervento (*)	Art. 119, DL n. 34/2020 spese dall'1.7.2020 al 31.12.2021
Isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'**incidenza superiore al 25% della superficie** disperdente lorda	**110%** **spesa max Euro 60.000** per il numero delle unità immobiliari dell'edificio
Interventi **sulle parti comuni** degli edifici per **la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con:** - **impianti centralizzati** per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, **con efficienza almeno pari alla classe A** di prodotto di cui al Regolamento UE 18.2.2013, n. 811 ovvero a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici - **impianti di microcogenerazione**	**110%** **spesa max Euro 30.000** per il numero delle unità immobiliari dell'edificio
Interventi sugli edifici unifamiliari per la **sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con:** - **impianti** per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, - **impianti di microcogenerazione**	**110%** **spesa max Euro 30.000**
Altri interventi di efficienza energetica di cui all'art. 14, DL n. 63/2013 eseguiti **congiuntamente** ad almeno uno degli interventi sopra elencati.	**110%** spesa max ordinariamente prevista per l'intervento

*(*) É necessario che siano rispettati i requisiti minimi "tecnici" e che dall'intervento si consegua il **miglioramento di almeno 2 classi energetiche** dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.*

Interventi di riduzione del rischio sismico

Agli immobili ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 la norma prevede che per gli **interventi di riduzione del rischio sismico** di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'art. 16, DL n. 63/2013, la detrazione spettante, prevista nella

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

misura del 50% - 70% - 80% - 75% - 85% a seconda dei casi, **è elevata al 110%** per le **spese sostenute dal 1.7.2020 al 31.12.2021**.

Nel caso in cui, oltre all'esecuzione degli interventi in esame, il contribuente sceglie di **cedere il credito** corrispondente alla detrazione spettante **ad un'impresa di assicurazione** e **stipulare contestualmente una polizza** che copre il **rischio di eventi calamitosi** la **detrazione IRPEF** di cui all'art. 15, comma 1, lett. f-bis), TUIR, pari al 19% dei **premi versati per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi** stipulate relativamente ad unità immobiliari ad uso abitativo, spetta **nella misura del 90%**.

Altri interventi eseguiti contestualmente ai precedenti

La detrazione del 110% è riconosciuta, oltre che per gli interventi espressamente individuati sopra, **anche per le spese sostenute per alcuni specifici interventi se effettuati contestualmente**.

In particolare la legge include nella detrazione del 110% le spese sostenute per gli **interventi di riqualificazione energetica** di cui all'art. 14, DL n. 63/2013 **effettuati contestualmente** ad almeno uno degli interventi di cui ai commi da 1 a 3, nel rispetto dei limiti di spesa ordinariamente previsti per ciascuna tipologia di intervento;

Vengono inclusi detrazione del 110% la **contestuale installazione** di:

- impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo aventi determinate caratteristiche;
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, c.d. "colonnine di ricarica".

Altri interventi con detrazione al 110% solo se effettuati contestualmente	
Tipologia intervento (*)	**Spesa massima ammessa**
Interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 14, DL n. 63/2013	Limiti ordinariamente previsti per le singole tipologie di intervento dall'art. 14, DL n. 23/2013
Impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici e relativi sistemi di accumulo integrati con gli impianti	**Euro 48.000** e comunque **Euro 2.400 - Euro 1.600 per ogni kW di potenza** nominale dell'impianto**,** **Euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo** per i sistemi di accumulo integrati
Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, c.d. "colonnine di ricarica"	**Euro 3.000** **(art. 16-ter, DL n. 63/2013)**

*(*) È necessario che siano rispettati i requisiti minimi "tecnici" e che dall'intervento si consegua il **miglioramento di almeno 2 classi energetiche** dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.*

CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (ARTICOLO 120) E CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (ARTICOLO 125)

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, è riconosciuto un credito d'imposta del 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 in relazione agli interventi necessari per far

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento con la diffusione del Coronavirus, fino ad un tetto massimo di spesa pari ad Euro 80.000,00. Sono ricomprese in questo credito di imposta anche quelle spese finalizzare al rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, per l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa di carattere innovativo e altresì per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il presente credito d'imposta non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese e sarà utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9/7/1997, n.241.

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, è riconosciuto un credito d'imposta del 60 per cento è altresì riconosciuto un credito d'imposta pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, oltre che all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi utili a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il limite massimo di spesa è pari ad Euro 60.000,00 per ogni beneficiario.

Nel dettaglio, le spese ammissibile al credito di imposta sono:

1) sanificazione degli ambienti ove è esercitata la propria attività lavorativa e istituzionale e sanificazione degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
2) acquisto di dispositivo di protezione individuale quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa Europea;
3) acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
4) acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti;
5) acquisto di dispositivi per il distanziamento atti a garantire la distanza di sicurezza quali barriere e pannelli protettivi (comprese le spese di installazione degli stessi).

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9/7/1997, n.241.

Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

TRASFORMAZIONE DELLE DETRAZIONI FISCALI IN SCONTO SUL CORRISPETTIVO DOVUTO IN CREDITO D'IMPOSTA CEDIBILE (ARTICOLO 121)

L'art. 121 amplia, apportando alcune modifiche, le fattispecie al ricorrere delle quali il soggetto interessato può scegliere la trasformazione della detrazione in credito d'imposta ovvero il riconoscimento del c.d. "sconto in fattura" in luogo della fruizione diretta della detrazione spettante.

In particolare, in deroga a quanto ordinariamente previsto dal DL n. 63/2013, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, è possibile **optare**, alternativamente, **per la trasformazione in credito d'imposta**, con eventuale successiva cessione, **ovvero il c.d. "sconto in fattura" per le spese sostenute nel 2020 e 2021** relative agli interventi di:

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

- ✓ **recupero del patrimonio edilizio** di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), TUIR (interventi di manutenzione / restauro e risanamento conservativo / ristrutturazione);
- ✓ **efficienza energetica** di cui all'art. 14, DL n. 63/2013 e di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 119 sopra commentato (interventi di riqualificazione energetica con detrazione al 110%);
- ✓ **adozione di misure antisismiche** di cui all'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, DL n. 63/2013 e di cui al comma 4 sopra commentato (riduzione rischio sismico con detrazione del 110%);
- ✓ **recupero o restauro della facciata** degli edifici esistenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'art. 1, comma 219, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) ossia interventi rientranti nel c.d. "Bonus facciate";
- ✓ **installazione di impianti solari fotovoltaici** di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR compresi quelli di cui ai commi 5 e 6 sopra illustrati;
- ✓ **installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici** di cui all'art. 16-ter, DL n. 63/2013;
- ✓ **nonché quelle di cui al sopra citato comma 8 con detrazione del 110%.**

Come sopra accennato la disposizione in esame apporta anche alcune modifiche alla disciplina relativa a tali possibilità. In particolare si evidenzia che, in caso di:

- ✓ riconoscimento dello **sconto sul corrispettivo dovuto**, **anticipato dal fornitore** che ha effettuato gli interventi, **c.d "sconto in fattura"**, il fornitore recupera lo sconto riconosciuto **sotto forma di credito d'imposta**, con facoltà di **successiva cessione dello stesso ad altri soggetti**, **compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari**;
- ✓ trasformazione della detrazione in **credito d'imposta,** lo stesso può essere oggetto di **successiva cessione** ad altri soggetti, **compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari**.

Inoltre, il credito d'imposta derivante dalla trasformazione / cessione e dal c.d. "sconto in fattura":

- può essere utilizzato anche in compensazione nel mod. F24, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite;
- va utilizzato con la **stessa ripartizione in quote annuali** con la quale sarebbe stata **utilizzata la detrazione**.

L'eventuale quota di credito d'imposta **non utilizzata nell'anno**:

- **non** può essere fruita **negli anni successivi**;
- **non** può essere richiesta a rimborso.

ATTENZIONE: In caso di **opzione per la cessione / sconto in fattura la norma prevede puntuali adempimenti da porre in essere** a seguito degli interventi sopra elencati per i quali **spetta la detrazione del 110%**.

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

Visto di conformità

Innanzitutto è previsto che **il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità** dei dati relativi alla **documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione**, rilasciato ai sensi dell'art. 35, D.Lgs. n. 241/97 da un dottore commercialista / esperto contabile, consulente del lavoro, perito / esperto tributario iscritto al 30.9.93 nei relativi ruoli tenuti presso la CCIAA in possesso della laurea in giurisprudenza o economia o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria, nonché dal responsabile dell'assistenza fiscale di un CAF imprese (c.d. RAF).

I **dati relativi all'opzione dovranno essere comunicati in via telematica** all'Agenzia delle Entrate con le modalità che saranno definite con un apposito Provvedimento.

Attestazione / Asseverazione

È inoltre stabilito che, ai fini dell'opzione per la cessione / sconto in fattura:

- ✓ per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3, ossia interventi di isolamento termico e di sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale dai quali si consegue risparmio / miglioramento energetico con detrazione del 110%, **un tecnico abilitato deve asseverare il rispetto dei requisiti** previsti dai Decreti di cui al comma 3-ter dell'art. 14, DL n. 63/2013 **e la corrispondente congruità delle spese sostenute** in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione va **trasmessa esclusivamente in via telematica all'ENEA** con le modalità che saranno stabilite da un apposito DM;
- ✓ per gli interventi di cui al comma 4, ossia gli interventi di riduzione del rischio sismico con detrazione del 110%, **l'efficacia** degli stessi va **asseverata dal professionista incaricato della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico** secondo le proprie competenze professionali, iscritto al relativo Ordine / Collegio professionale. É altresì necessario che i predetti professionisti incaricati **attestino la corrispondente congruità delle spese sostenute** in relazione agli interventi agevolati.

Fermo restando che la **non veridicità** delle attestazioni / asseverazioni comporta:

- la decadenza dal beneficio fiscale (detrazione);
- l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato;

in caso di rilascio di **attestazioni / asseverazioni infedeli** è applicabile la **sanzione da Euro 2.000 a Euro 15.000** per ciascuna attestazione / asseverazione infedele resa.

Stipula polizza assicurativa

I predetti soggetti attestatori sono inoltre tenuti a stipulare una **polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni / asseverazioni rilasciate e agli importi** degli interventi oggetto delle predette attestazioni / asseverazioni e, comunque, **non inferiore a Euro 500.000**.

Le spese sostenute per l'ottenimento delle attestazioni / asseverazioni nonché del visto di conformità **rientrano tra le spese detraibili nella misura del 110%** di cui all'art. 119 in esame.

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

CESSIONE CREDITI D'IMPOSTA RICONOSCIUTI DA PROVVEDIMENTI EMANATI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DA COVID-19 (ARTICOLO 122)

I soggetti beneficiari di crediti d'imposta riconosciuti nei provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza sanitaria – Covid-19, possono optare per la cessione del credito stesso ad altri soggetti, anche in maniera parziale.

I crediti d'imposta che possono essere oggetto di cessione sono:

1) credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'articolo 65 del decreto Legge 17/3/2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/4/2020, n.27;
2) credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del presente Decreto Rilancio;
3) credito d'imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 120 del presente Decreto Rilancio;
4) credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del presente Decreto Rilancio.

I cessionari potranno utilizzare il credito anche il compensazione e pertanto potrà utilizzare il credito d'imposta nelle stesse modalità per le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente. Qualora il credito non sia utilizzato integralmente nell'anno, potrà essere utilizzato negli anni successivi, ma non potrà essere richiesta di rimborso.

PROROGA DEI TERMINI DI RIPRESA DELLA RISCOSSIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI (ARTICOLI 126 E 127)

Il decreto "Cura Italia" (per maggiori informazioni vedere anche la nostra circolare informativa "Speciale DL Cura Italia") ha previsto la sospensione di alcuni termini dei **versamenti** tributari e contributivi, scadenti, in linea generale, **entro il mese di marzo** e dei relativi **adempimenti in scadenza fino al 31.5.2020**.

Per i versamenti la ripresa è stata fissata in generale al 31.05.2020 (01.06.2020 il 31.05 è una domenica) senza l'applicazione di interessi e sanzioni in unica soluzione entro 31.05 o in forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dall'1.6.2020.

Con il Decreto Rilancio è stata disposta:

- la proroga dall'1.6 al **16.9.2020** della **ripresa dei versamenti**. Entro tale data andrà versato quanto dovuto:
  - in **unica soluzione**;
  - a titolo di **prima rata** qualora il contribuente scelga la rateizzazione, consentita fino ad un massimo di **4 rate mensili**.
- l'estensione dal 31.5 al **30.6.2020** della **sospensione dei versamenti** di ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, contributi previdenziali ed assistenziali, premi INAIL e IVA scaduta nel mese di marzo a favore delle **federazioni sportive** nazionali, enti di promozione sportiva, **associazioni e società sportive**, professionistiche e dilettantistiche. Anche per tali soggetti i **versamenti sospesi devono essere effettuati entro il 16.9.2020** (unica soluzione - prima rata) anziché entro il 30.6.2020.

È inoltre **prorogata al 16.9.2020 la ripresa degli adempimenti** relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali, premi INAIL **sospesi nel periodo 2.3 - 30.4.2020** a favore dei **soggetti esercenti le specifiche attività** individuate dall'art. 61, DL n. 18/2020 (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, piscine, soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar).

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

E' importante sottolineare che il decreto **non è intervenuto a prorogare il termine di ripresa:**

- dei **versamenti scaduti il 16.3.2020** relativi a IVA, ritenute, contributi previdenziali e assistenziali, premi INAIL, tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali, la cui sospensione è stata disposta dall'art. 60, DL n. 18/2020 e per i quali l'art. 21, DL n. 23/2020 ha disposto la rimessione in termini con differimento della ripresa dei versamenti sospesi dal 20.3 al 16.4.2020;
- degli **adempimenti tributari** diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte / trattenute relative all'addizionale regionale / comunale IRPEF, che **scadono nel periodo 8.3- 31.5.2020**, la cui sospensione è stata disposta dall'art. 62, comma 1, DL n. 18/2020. La relativa **ripresa è fissata al 30.6.2020**.

Il "Decreto Liquidità" (per maggiori informazioni vedere anche la nostra circolare informativa "Speciale DL Cura Italia") ha disposto la sospensione dei versamenti tributari, contributivi e dei premi INAIL **scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020**.

L'effettuazione dei versamenti sospesi è stata prevista, senza sanzioni ed interessi in unica soluzione entro il 30.6.2020 o in forma rateizzata, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30.6.2020.

Con il Decreto Rilancio è stata prorogata dal 30.6 al 16.9.2020 la ripresa dei versamenti sospesi.

Entro tale data andrà versato quanto dovuto in **unica soluzione** o a titolo di **prima rata** qualora il contribuente scelga la rateizzazione, con un massimo di **4 rate mensili**.

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

Tabella di sintesi

SOGGETTI	ADEMPIMENTO SOSPESO	TERMINE PREVISTO DAL DECRETO "CURA ITALIA"	TERMINE PREVISTO DA DECRETO "RILANCIO"
Tutti i contribuenti (persone fisiche, imprese, enti commerciali e non commerciali)	Versamenti IVA, ritenute, contributi previdenziali, premi INAIL, ISI-IVA forfetaria, tassa annuale libri sociali scaduti il **16.3.2020**	**16.4.2020**	-
	Adempimenti tributari scadenti nel periodo **8.3 - 31.5.2020**	**30.6.2020**	-
Imprese del settore ricettivo e altri soggetti di specifici settori (ristoranti, bar e pub, pasticcerie e gelaterie, teatri, cinema, palestre, piscine, ecc.)	Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scaduti nel periodo **2.3 - 30.4.2020**	**01.06.2020**	**16.09.2020**
	Adempimenti contributivi sospesi nel periodo **2.3 - 30.4.2020**	**30.06.2020**	**16.09.2020**
	Versamento Iva scaduto il **16.03.2020**	**01.06.2020**	**16.09.2020**
	Effettuazione ritenute lavoro dipendente e assimilato nel periodo **21.2 - 31.3.2020** (solo per soggetti individuati ex DM 24.2.2020 - Comuni "zona rossa" di prima istituzione Lombardia-Veneto)	**01.06.2020**	**16.09.2020**
Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni / società sportive	Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo **2.3 - 30.6.2020**	**30.06.2020**	**16.09.2020**
	Versamento IVA scaduto il **16.3.2020**		
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 fino a Euro 2 milioni	Versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scaduti nel periodo **8.3 - 31.3.2020**	**01.06.2020**	**16.09.2020**
Imprese / lavoratori autonomi Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza	Versamenti IVA scaduti nel periodo **8.3 - 31.3.2020**	**01.06.2020**	**16.09.2020**
Soggetti individuati ex DM 24.2.2020 (Comuni "zona rossa" di prima istituzione Lombardia / Veneto)	Versamenti tributari scaduti nel periodo **21.2 - 31.3.2020**	**01.06.2020**	**16.09.2020**
	Adempimenti tributari scaduti nel periodo **21.2 - 31.3.2020**	**30.06.2020**	-
Imprese florovivaistiche	Versamenti e adempimenti connessi ai contributi previdenziali / premi INAIL scadenti nel periodo **30.4 - 15.7.2020**	**31.07.2020**	-
	Versamenti IVA scadenti nel periodo **1.4. - 30.6.2020**		

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

Il "Decreto Liquidità" (per maggiori informazioni vedere anche la nostra circolare informativa "Speciale DL Liquidità") ha disposto la sospensione dei versamenti tributari, contributivi e dei premi INAIL **scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020**.

L'effettuazione dei versamenti sospesi è stata prevista, senza sanzioni ed interessi:

- in unica soluzione entro il 30.6.2020 o in forma rateizzata, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30.6.2020.

Con il Decreto Rilancio è stata prorogata dal 30.6 al 16.9.2020 la ripresa dei versamenti sospesi.

Entro tale data va versato quanto dovuto in **unica soluzione** o a titolo di **prima rata** qualora il contribuente scelga la rateizzazione, con un massimo di **4 rate mensili**.

Tabella di sintesi

SOGGETTI	ADEMPIMENTO SOSPESO	Versamento sospeso	TERMINE PREVISTO DAL DECRETO "RILANCIO"
Imprese / Lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 non superiori a Euro 50 milioni	riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019	IVA, ritenute lavoro dipendente /assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a **aprile 2020**	**16.09.2020**
	riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019	IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a **maggio 2020**	
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 superiori a Euro 50 milioni	riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019	IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a **aprile 2020**	**16.09.2020**
	riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019	IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a **maggio 2020**	**16.09.2020**
Imprese / lavoratori autonomi che hanno iniziato l'attività dall'1.4.2019		IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a **aprile / maggio 2020**	**16.09.2020**
Enti non commerciali (compresi ETS, enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività non in regime d'impresa)		ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a **aprile / maggio 2020**	**16.09.2020**

RITENUTE SOSPESE PER SOGGETTI CON RICEVI-COMPENSI 2019 FINO A Euro 400.000

Ricordiamo infine che per i soggetti con ricavi/compensi 2019 fino a Euro 400.000 che:

- hanno domicilio fiscale o sede legale o operativa in Italia;
- nel 2019 hanno conseguito **ricavi/compensi 2019 non superiori a Euro 400.000**;
- nel mese precedente **non** hanno sostenuto **spese per lavoro dipendente** e assimilato;

è stata data la possibilità di richiedere al sostituto d'imposta **la non applicazione della ritenuta d'acconto** ex artt. 25 e 25-bis, DPR n. 600/73 (redditi di lavoro autonomo, provvigioni) sui **ricavi/compensi pagati nel periodo 17.3 - 31.5.2020**.

Il DL in esame prevede ora il **differimento dal 31.7 al 16.9.2020** del versamento, senza sanzioni ed interessi, direttamente da parte del percipiente, delle **ritenute d'acconto non operate** dal sostituto d'imposta. Entro tale data va versato quanto dovuto:

- in **unica soluzione**;

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

- a titolo di **prima rata** qualora il contribuente scelga la rateizzazione, consentita fino ad un massimo di **4 rate mensili.**

PROROGA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO D'ACQUISTO DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI NON NEGOZIATE NEI MERCATI REGOLAMENTATI (ARTICOLO 137)

È stata disposta la proroga della possibilità di rideterminare i valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° luglio 2020.

Entro il successivo 30.09.2020, occorrerà:

- **procedere con la redazione e il giuramento di un'apposita perizia di stima;**
- **effettuare il versamento dell'imposta sostitutiva pari all'11% del valore periziato. L'imposta sostitutiva potrà essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo e sulle rate successive alla prima saranno dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.**

MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI (ARTICOLO 140)

Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a Euro 400.000 e fino al 1° gennaio 2021 per gli altri soggetti, **le sanzioni non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.**

RIMESSIONE IN TERMINI E SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO DEGLI IMPORTI RICHIESTI A SEGUITO DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO E FORMALE DELLE DICHIARAZIONI (ARTICOLO 144)

È prevista la remissione in termini e la sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni. In particolare, i versamenti delle somme dovute, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il giorno antecedente l'entrata in vigore del presente decreto, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020. I versamenti delle somme potranno essere effettuati in unica soluzione o in quattro rate mensili di uguale importo, sempre a partire dal 16 settembre 2020.

SOSPENSIONE DELLA COMPENSAZIONE TRA CREDITO D'IMPOSTA E DEBITO ISCRITTO A RUOLO (ARTICOLO 145)

Al fine di immettere liquidità nel sistema economico nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo.

INCREMENTO DEL LIMITE ANNUO DEI CREDITI COMPENSABILI TRAMITE MODELLO F24 (ARTICOLO 147)

Per l'anno di imposta 2020 è previsto l'incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello f24. In particolare, il limite viene elevato a 1 milione di Euro.

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI ATTI DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE, CONCILIAZIONE, RETTIFICA E LIQUIDAZIONE E DI RECUPERO DEI CREDITI D'IMPOSTA (ARTICOLO 149)

Sono prorogati al 16 settembre 2020 i termini di versamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione dell'imposta, i cui termini di versamento scadano dal 9 marzo 2020 al 31 maggio 2020. Tale disposizione si applica anche alle somme rateali, in scadenza nel medesimo periodo. Il pagamento potrà avvenire in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in 4 rate mensili di uguale importo, a partire dal 16 settembre 2020.

TAX CREDIT VACANZE (ARTICOLO 176)

Per i nuclei familiari con ISEE non superiore ad Euro 40.000,00 è riconosciuto un credito, utilizzabile dal 1^luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di strutture turistico ricettive, nonché dagli agriturismi a dai Bed&breakfst, nel territorio nazionale.

Spetta un credito di Euro 500,00 per ogni nucleo familiare composto da più di due persone; un credito di Euro 300,00 per ogni nucleo familiare composta da due persone; un credito di Euro 150,00 per quei nuclei familiari composti da una sola persona.

Le condizioni per poter usufruire del credito sono:

1) pagamento sostenuto in un'unica soluzione e in relazione ai servizi resi da una singola struttura turistico ricettiva;
2) la spese sostenuta deve essere documentata da fattura elettronica o da documento commerciale con l'indicazione del codice fiscale del soggetto che intende usufruire del credito (ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 5/8/2015);
3) la spesa sostenuta non deve essere corrisposta su piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Il presente credito sarà utilizzabile nella misura dell'80 per cento, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.

Lo sconto al fornitore dei servizi è rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n, 241 del 9/7/1997, con la facoltà di cessione del credito a terzi. I cessionari del credito lo possono utilizzare nelle stesse modalità previste per il soggetto cedente.

CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI (ARTICOLO 186)

Per il 2020, il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari è concesso nella misura del 50% del valore degli investimenti effettuati, entro il limite massimo di 60 milioni di Euro, che costituisce tetto di spesa. Il beneficio è concesso nel limite di 40 milioni di Euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 20 milioni di Euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche e digitali, non partecipate dallo Stato.

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

REGIME DI FORFETTIZZAZIONE DELLE RESE DEI GIORNALI (ARTICOLO 187)

Limitatamente all'anno 2020, per il commercio di quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l'IVA può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95% (anziché dell'80%, come avviene ordinariamente) per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.

Lo Studio Negri e Associati rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com